Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **1171.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1930, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 380 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che è aggiunta la scuola di preparazione per tecnici di laboratorio di istopatologia (scuola diretta a fini speciali).

L'art. 381 è integrato con le norme relative all'ordinamento della scuola di preparazione per tecnici di laboratorio di istopatologia.

Scuola di preparazione per tecnici di laboratorio di istopatologia

(Scuola diretta a fini speciali)

a) E' istituita presso l'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Padova, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una « Scuola speciale di preparazione per tecnici di laboratorio di istopatologia » che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare nella ricerca scientifica e nella pratica ospedaliera. La scuola ha indirizzo teorico e pratico.

b) La durata del corso degli studi della scuola speciale di preparazione per tecnici di laboratorio di istopatologia è di due anni accademici.

E' titolo di ammissione il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo.

c) Al primo anno della scuola si accede previo esame orale di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due membri designati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e da una prova di lettura di un testo scientifico in lingua inglese o francese.

L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

d) Il numero massimo dei partecipanti è di sei per ogni anno di corso.

e) Le domande di iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita in carta legale debitamente legalizzato per i nati fuori la giurisdizione di Padova;
2) titolo di studio di scuola media inferiore;
3) tre fotografie di cui una autenticata;
4) quietanza del pagamento della tassa;
5) domanda di iscrizione al corso in carta legale.

f) Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Padova. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia, e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

g) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Organizzazione di laboratorio;
2) Anatomia e fisiologia umana;
3) Chimica;
4) Tecnica istologica e istochimica (1);
5) Anatomia patologica (1).

2° *Anno*:

1) Citologia;
2) Tecnica istologica e istochimica (2);
3) Anatomia patologica (2);
4) Fisica tecnica;
5) Tecnica microfotografica.

Inoltre gli allievi devono compiere un internato nell'istituto di anatomia e istologia patologica della durata di due anni, compiendo un tirocinio di quattro mesi per ciascuno dei seguenti reparti:

1) Laboratorio di biologia sperimentale;
2) Laboratorio di istopatologia bioptica;
3) Laboratorio di istopatologia autoptica;
4) Laboratorio di citologia;
5) Laboratorio di microscopia elettronica;
6) Laboratorio di microfotografia.

h) I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda le attività di laboratorio spetta al direttore della scuola.

La frequenza è obbligatoria. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno gli allievi dovranno aver sostenuto tutti gli esami del primo corso. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

i) Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

l) Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale di materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

m) L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e in una prova pratica di laboratorio stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di « Tecnico di laboratorio istopatologico ».

n) Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

Tassa di immatricolazione	L. 2.000
Tassa di iscrizione	» 50.000
Soprattassa esami	» 10.000
Tassa erariale di diploma	» 1.200

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 129. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **350.**

Inclusione della disciplina « Civiltà preclassiche della Puglia » nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti ordinari (art. 7);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari dalle università nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 è integrata con l'inclusione della disciplina «Civiltà preclassiche della Puglia» tra gli assistentati utili per l'ammissione nella carriera scientifica direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti specializzazione: 2) Archeologi, 4) Specializzazioni minori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno **1973**
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 125. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Nuove piante organiche della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193, recante norme sull'ordinamento delle carriere del personale di segreteria del Consiglio di Stato e le tabelle allegate;

Vista la legge 18 maggio 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 4 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1971, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 183;

Ritenuta la necessità di modificare i ruoli organici delle carriere direttive del personale di segreteria del Consiglio di Stato, in relazione a quanto disposto dall'art. 60, commi primo e secondo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 erano presenti sei unità di personale con qualifica di direttore superiore di segreteria e quattro erano i posti di organico di direttore capo di segreteria;

Decreta:

Art. 1.

Le qualifiche di direttore superiore di segreteria e di direttore capo di segreteria sono conservate ad esaurimento nei seguenti limiti:

	Numero dei posti
Direttore superiore di segreteria	4
Direttore capo di segreteria	3

Art. 2.

Le nuove dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi dell'art. 51, sono rideterminate nei seguenti limiti:

	Parametro	Posti
	—	—
Direttore capo aggiunto di segreteria	530 487 455 426 387	5
Direttore di segreteria . . .	307	16
Vice direttore di segreteria	257 190	

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 134

(8958)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1973.

Trasferimento della giurisdizione del territorio della Mongolia dall'ambasciata in Islamabad all'ambasciata in Mosca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio della Mongolia è trasferito dalla giurisdizione dell'ambasciata in Islamabad alla giurisdizione dell'ambasciata in Mosca.

Il presente decreto ha decorrenza dal 19 marzo 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1973

Il Ministro: MEDICI

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Nomina del vice presidente del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972 con il quale, in relazione all'art. 4, terzo comma, della predetta legge, ha nominato il dott. Francesco Vaudano, direttore generale del lavoro marittimo e portuale, vice presidente del comitato di amministrazione del predetto Fondo;

Considerato che il dott. Francesco Vaudano è stato collocato a riposo in data 10 maggio 1973 e che quindi egli ha cessato dalla carica di vice presidente del comitato;

Attesa la necessità di procedere alla sua sostituzione nella cennata nomina;

Considerato che il dirigente superiore dott. Sabino Scarponi è stato nominato membro del comitato di amministrazione con decreto del 20 gennaio 1972 ed è stato nominato, altresì, vicario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale dal consiglio di amministrazione di questo Ministero in data 8 gennaio 1973;

Decreta:

Con decorrenza odierna il dirigente superiore dott. Sabino Scarponi è nominato vice presidente del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del dott. Francesco Vaudano collocato a riposo.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: LUPIS

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 43;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 3573/2.310.2 del 10 marzo 1973 del dipartimento sicurezza sociale della regione Toscana con la quale si chiede per il territorio della provincia di Livorno il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Livorno è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Livorno è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8975)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Riconoscimento del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, con sede in Lesina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 17 febbraio 1970 dal laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, con sede in Lesina, via Fraccacreta, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto laboratorio, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, con sede in Lesina, via Fraccacreta, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: LUPIS

(8869)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1964 con il quale l'on. Agostino Novella è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in rappresentanza della categoria dei lavoratori della agricoltura;

Vista la lettera dell'ufficio stralcio per la liquidazione delle ex confederazioni dei lavoratori in data 24 gennaio 1973, n. 31972, con la quale è stato comunicato che la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato come membro del predetto comitato di sorveglianza il sig. Salvatore Natale in sostituzione dell'on. Agostino Novella;

Decreta:

Il sig. Salvatore Natale è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione dell'on. Agostino Novella.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 546/1/8 bis/A.P. del 9 aprile 1973 con la quale il veterinario provinciale di Campobasso chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Campobasso è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8976)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1964 con il quale il dott. Fernando Montagnani è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria;

Vista la lettera dell'ufficio stralcio per la liquidazione delle ex confederazioni dei lavoratori in data 24 gennaio 1973, n. 31972, con la quale è stato comunicato che la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato come membro del predetto comitato di sorveglianza il sig. Armando Ronconi in sostituzione del dott. Fernando Montagnani;

Decreta:

Il sig. Armando Ronconi è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già aderenti alla confederazione stessa in sostituzione del dott. Fernando Montagnani e in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(8816)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1934, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970, modificato con decreti ministeriali del 29 novembre 1971 e del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 1966 con il quale il dott. Luigi Lelii venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Luigi Lelii è confermato presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8824)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1968, modificato con decreti ministeriali del 16 dicembre 1970 e del 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1969 con il quale l'avv. Nino Saettone venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il consiglio di amministrazione della ripetuta Cassa ha dichiarato decaduto il menzionato nominativo ai sensi dell'art. 7 del suindicato statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. Novellino Casalvolone è nominato presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8822)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1964 con il quale il gr. uff. dott. Mario De Angelis venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Teofilo Fittaioli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8823)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.
Modifica dello statuto della Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto lo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 20 ottobre 1970;

Vista la delibera adottata, in ordine alla modificazione dell'art. 11, lettera *e*), del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni in data 21 febbraio 1973;

Di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato e con quello per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approva la modifica dell'art. 11, lettera *e*), dello statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi nelle sue varie forme, ivi comprese quelle relative ai danni causati da autoveicoli, e dei rischi accessori di uso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8820)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Autorizzazione al Banco do Brasil S.A., con sede in Brasilia, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dal Banco do Brasil S.A., Brasilia, per essere autorizzato ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 maggio 1973;

Decreta:

Il Banco do Brasil S.A., con sede in Brasilia, è autorizzato ad istituire una filiale in Milano, con capitale proprio in lire italiane pari al controvalore di $ USA 4 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8821)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 21 febbraio 1957, con il quale il cav. lav. dott. Giovanni Maria Vitelli fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Considerata l'opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle funzioni presidenziali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dato il lungo periodo durante il quale l'attuale presidente ha svolto l'incarico;

Viste le designazioni fatte dal prefetto di Torino con nota n. 1747 in data 9 giugno 1973;

Decreta:

Il comm. Giovanni Panzini è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino in sostituzione del cav. lav. dott. Giovanni Maria Vitelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8829)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1973.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha istituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418, contenente modifiche allo statuto suddetto;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1971 con cui il professor Rodolfo Arata venne nominato presidente dell'ente sopracitato;

Visto il decreto ministeriale in data odierna con il quale si è provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1973-1975;

Ritenuta l'opportunità di uniformare la durata dell'incarico del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il prof. Rodolfo Arata è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8983)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1973.

Nomina di membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche allo statuto dell'ente, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1970, e il successivo decreto di variazione in data 1° marzo 1971, con i quali è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1970-1972;

Ritenuta la necessità di provvedere all'ulteriore rinnovo delle cariche predette;

Decreta:

Art. 1.

I signori:

Bruni prof. Giancarlo;
Ciancarelli prof. Sante;
Porcellini dott. Arrigo;
Salvatore dott. Paolo;
De Poli avv. Dino, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;
Olimpio prof. Secondo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente predetto.

Art. 2.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8984)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Cesare Malara, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 30 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciato dall'Università di Messina *il 3 ottobre 1951*.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9046)

La dott.ssa Francesca Stirpe, nata a Roma il 20 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in scienze naturali rilasciato dall'Università di Roma il 6 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9047)

La dott.ssa Maria Luisa Pizzuto, nata a Casacalenda (Campobasso) il 17 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9048)

La dott.ssa Iris Venturini in Calderone, nata a Roma il 22 maggio 1920 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in pedagogia rilasciato dall'Università di Roma il 7 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9049)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per la costruzione di abitazioni a dipendenti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 300 del 20 giugno 1973 è sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la costruzione di abitazioni a dipendenti pubblici e privati (I.CA.DI.P.P.) ed il dott. Guido Blasucci è nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente stesso, per la durata di mesi 12 dalla data del presente decreto.

(8941)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima, in comune di Sestri Levante

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 11 maggio 1973, la area della superficie di mq. 366, e l'insistente manufatto demaniale, sita sulla spiaggia di Riva Trigoso del comune di Sestri Levante, riportata in catasto di detto comune al foglio n. 30, particella n. 74, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9050)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Orte, con sede in Orte

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 giugno 1973, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Orte, con sede in Orte (Viterbo), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Sante Boccolini, dimissionario.

(8943)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ornella », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 giugno 1973, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ornella », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Giovanni Grani, che ha rinunciato all'incarico.

(8944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1973, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.893.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9052)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1973, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 736.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 22 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	596 —	598 —	596 —	602,50	602,40	595,90	595,50	596 —	591,75
Dollaro canadese	—	596,75	598,70	596,75	602,50	603,20	596,30	596,25	596,75	592,85
Franco svizzero	—	195,80	196,40	195,80	197,75	196,70	195,80	195,70	195,80	194,47
Corona danese	—	103,10	104 —	103,10	102,50	103,50	103,10	103,10	103,10	102,10
Corona norvegese	—	109,25	109 —	109,25	110 —	109,80	109,10	109,25	109,25	109,10
Corona svedese	—	142,48	142 —	142,48	143,50	142,50	142,50	142,48	142,48	141 —
Fiorino olandese	—	220,60	221 —	220,60	221,50	220,70	220,70	220,60	220,60	219,01
Franco belga	—	15,99	16,05	15,99	16,15	16,01	15,98	15,99	15,99	15,86
Franco francese	—	141,54	141,50	141,54	142,25	141,65	141,45	141,44	141,54	140,21
Lira sterlina	—	1535 —	1523 —	1535 —	1548 —	1549 —	1534,30	1534 —	1535 —	1524 —
Marco germanico	—	233,78	234,30	233,78	234,50	233,95	233,85	233,68	233,78	232,24
Scellino austriaco	—	31,78	31,80	31,78	31,25	31,75	31,795	31,78	31,78	31,52
Escudo portoghese	—	25,65	25,70	25,65	25,25	25,95	25,70	25,65	25,65	25,40
Peseta spagnola	—	10,33	10,30	10,33	10,55	10,39	10,285	10,33	10,33	10,24
Yen giapponese	—	2,285	2,25	2,285	2,30	2,28	2,2550	2.2850	2,28	2,24

Media dei titoli del 22 giugno 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
» 5 % (Ricostruzione)	98,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Città di Trieste)	97,55
» 5 % (Beni esteri)	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,95
» 5,50 % » » 1968-83	95,25
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	99,20
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1973

Valuta	
Dollaro USA	595,95
Dollaro canadese	596,525
Franco svizzero	195,80
Corona danese	103,10
Corona norvegese	109,175
Corona svedese	142,49
Fiorino olandese	220,65
Franco belga	15,985
Franco francese	141,495
Lira sterlina	1534,65
Marco germanico	233,815
Scellino austriaco	31,787
Escudo portoghese	25,675
Peseta spagnola	10,307
Yen giapponese	2,270

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 25 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	—	591,75	589,50	591,75	589 —	591,70	592,50	591,25	591,75	591,75
Dollaro canadese .	—	592,85	590 —	592,85	589,50	592,80	593,28	592,35	592,85	592,85
Franco svizzero .	—	194,47	194 —	194,47	193,50	194,45	194,60	194,37	194,47	194,47
Corona danese .	—	102,10	102,25	102,10	101,50	102,09	102,11	102,10	102,10	102,10
Corona norvegese .	—	109,10	108 —	109,10	108,50	109,08	109,25	109,010	109,10	109,10
Corona svedese .	—	141 —	141 —	141 —	140,40	141,02	141,25	141 —	141 —	141 —
Fiorino olandese .	—	219,01	219,25	219,01	217,75	219,03	219,05	219,01	219,01	219,01
Franco belga .	—	15,8675	15,85	15,8675	15,75	15,84	15,88	15,8675	15,86	15,86
Franco francese	—	140,21	140 —	140,21	139,70	140,20	140,12	140,11	140,21	140,21
Lira sterlina .	—	1524 —	1521 —	1524 —	1516,50	1524 —	1530 —	1523 —	1524 —	1524 —
Marco germanico .	—	232,24	232,90	232,24	231 —	232,25	232,25	232,14	232,24	232,24
Scellino austriaco .	—	31,52	31,50	31,52	31,34	31,50	31,52	31,52	31,52	31,52
Escudo portoghese .	—	25,40	25,40	25,40	25,25	25,39	25,35	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	—	10,24	10,20	10,24	10,50	10,25	10,2025	10,24	10,24	10,24
Yen giapponese	—	2,24	2,24	2,24	2,30	2,25	2,2375	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 25 giugno 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	101,050
Redimibile 3,50% 1934	100,640
» 3,50% (Ricostruzione)	88,330
» 5% (Ricostruzione)	98,375
» 5% (Riforma fondiaria)	95,285
» 5% (Città di Trieste)	97,790
» 5% (Beni esteri)	93,950
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50% » » 1968-83	95,245
» 5,50% » » 1969-84	95,935
» 6% » » 1970-85	98,480
» 6% » » 1971-86	99,20
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,91
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,805
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,010
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,56
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,145
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,905
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,565

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	592,125
Dollaro canadese	593,065
Franco svizzero	194,535
Corona danese	102,105
Corona norvegese	109,175
Corona svedese	141,125
Fiorino olandese	219,03
Franco belga	15,874
Franco francese	140,165
Lira sterlina	1527 —
Marco germanico	232,245
Scellino austriaco	31,52
Escudo portoghese	25,375
Peseta spagnola	10,221
Yen giapponese	2,239

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) numero 2237/72 e n. 2494/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Suppplemento dazio
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
		A. albumine:		
		II. altre:		
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	46.812,50	5.625,00 *(a)*
	35.02-290	2. altre	6.537,50	6.125,00 *(a)*

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(8449)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 418 in data 5 giugno 1973 sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 533/109 del 16 febbraio 1973, vistata dalla C.C.A.R.C. nella seduta del 4 maggio 1973, è stato approvato il progetto di variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni (prov. di Salerno) per l'esecuzione di insediamenti pubblici (impianto di incenerimento rifiuti solidi urbani, nuovo mattatoio e impianto di trattamento di liquami fognanti ed opere accessorie), adottato senza osservazioni con deliberazione consiliare n. 67 del 17 marzo 1972.

(8877)

Variante al piano di zona del comune di Casalbore

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 308 del 9 maggio 1973, sulla base della deliberazione di Giunta regionale n. 2290/72 del 22 dicembre 1972, è stato approvato il progetto di variante al vigente piano di zona del comune di Casalbore (prov. di Avellino), adottato senza opposizioni con deliberazione consiliare n. 16 del 3 luglio 1972, ai sensi e per gli effetti di cui alle legge 18 aprile 1962, n. 167 e 5 ottobre 1962, n. 1431.

(8878)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca del provvedimento ex art. 2543 del codice civile adottato nei confronti della società cooperativa « Condominio Verdi » con sede in Udine.

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1008 del 6 aprile 1973 con la quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Condominio Verdi » di Udine ed il dott. Saule Caporale è stato nominato commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2543 del codice civile.

Constatato successivamente che il soprariferito provvedimento è stato preceduto dall'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa « Condominio Verdi » che alla presenza del notaio dott. Angelo Occhialini ha deliberato in data 20 marzo 1973 lo scioglimento anticipato e la liquidazione dell'ente stesso;

Sentito in merito il parere in via di urgenza ai sensi dell'articolo 11, lettera *d*), della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 del comitato della cooperazione espresso nella seduta del 4 maggio 1973.

Ritenuto, pertanto, di dover revocare il provvedimento giuntale n. 1008 del 6 aprile 1973;

Vista la legge regionale 22 agosto 1968, n. 30;

Su proposta dell'assessore delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

La giunta regionale all'unanimità;

Delibera:

La deliberazione n. 1008 del 6 aprile 1973, adottata a carico della società cooperativa « Condominio Verdi » di Udine ai sensi e per gli effetti dell'art. 2543 del codice civile è revocata per la motivazione indicata in premessa.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8879)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lucca

Con deliberazione della giunta regionale n. 2182, in data 12 dicembre 1972, è stato approvato la variante al piano regolatore generale, zona scolastica San Concordio, del comune di Lucca ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(8995)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario della stazione astronomico-geodetica di Carloforte l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica del Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dallo Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall' art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61, Pubblica istruzione, foglio n. 208

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . .) il . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 208, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 2 luglio 1973.

A tal fine . . . . sottoscritt . . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . .;

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8399)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astrofisico di Catania l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dallo Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma *autenticata dal sindaco o da un notaio;*

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall' art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia *dello stato di servizio* con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

È facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 209

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . .) il . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Catania, concorso indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1970, registrato alla

Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 209, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 2 luglio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) .,

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio piu elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8400)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Bologna l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, com-

provante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 203

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Bologna, concorso indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 203, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 2 luglio 1973.

A tal fine . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);
6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*) . . . . ;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .;

. . sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)
. . . .

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti, amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8380)

Spostamento delle prove della prima sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966 e 7 febbraio 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 22 dicembre 1972 concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Considerata l'opportunità di differire la data di inizio della prima sessione di esami;

Ordina:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 9 della ordinanza 22 dicembre 1972, l'inizio delle prove di esami di Stato della prima sessione è fissato al 3 maggio per la professione di farmacista ed al 14 maggio per tutte le altre professioni.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro: SCALFARO

(8907)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 310, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, bandito con decreto ministeriale in data 21 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 2 marzo 1973;

Vista la lettera in data 13 aprile 1973 con la quale il segretario della suddetta commissione esaminatrice, dott. Angelo Antonio Parente, fa presente di non poter espletare le mansioni di segretario della commissione medesima perchè è stato collocato in aspettativa per motivi di salute ed in tale posizione si troverà nei giorni 4 e 5 maggio 1973, stabiliti dall'art. 5 del bando di concorso per l'espletamento delle prove scritte del concorso stesso;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del segretario della commissione esaminatrice predetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nalini, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, bandito con il proprio decreto in data 21 novembre 1972, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Angelo Antonio Parente.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1973
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 365

(8582)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pagani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pagani;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe nel comune di Pagani, nell'ordine appresso indicato:

1. Bellizzi dott. Francesco	punti	89,18	su 132
2. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
3. Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
4. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
5. Milanesi dott. Luigi	»	77,85	»
6. Maddalone Pasquale	»	77,60	»
7. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
8. Casazza Egidio	»	76,25	»
9. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
10. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
11. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
12. Parini Antonio	»	73,66	»
13. Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
14. Mazzella dott. Claudio	»	72,84	»
15. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
16. Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
17. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
18. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
19. Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
20. Alberti Pietro	»	70,46	»
21. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
22. Barbieri dott. Silvio	»	69,98	»
23. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
24. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
25. De Flumeri Francesco P.	»	68,52	»
26. Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
27. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
28. Clausi Gregorio	»	64,77	»
29. Onofri Ermanno	»	62,99	»
30. Filograsso dott Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8767)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre stesso anno, registro n. 34, foglio n. 399, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 luglio 1972, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Componenti:

Amaduzzi prof. Antonio, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Bologna;

Valiani prof. Rolando, libero docente di scienza delle finanze nell'Università di Roma;

Gentile dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Buonocore dott. Mario, ispettore generale nel sopraindicato ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Domenico Mascarucci direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Registro n. 16, *foglio n.* 193

(8584)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio n. 1640 in data 24 giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1970;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Fossati dott.ssa Magda, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Forestiere dott. Marcello, direttore di sezione della prefettura di Sondrio;

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;

Migliori prof. Giuseppe, primario ostetrico dell'ospedale di Chiavenna;

Passarelli dott. Cesare, primario ostetrico dell'ospedale di Sondrio;

Corbetta Enza, ostetrica condotta di Sondrio.

Segretario:

Besozzi dott.ssa Carla, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Milano, addì 30 aprile 1973

p. Il presidente
l'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(8460)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 685 del 13 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con decreto n. 290 del 10 luglio 1971;

Preso atto della rinuncia alla nomina di candidati dichiarati vincitori ai posti loro rispettivamente assegnati con decreto n. 686 del 13 marzo 1973 ed interpellati i candidati che seguono in graduatoria secondo l'elenco delle sedi di condotta da essi espresso in ordine preferenziale nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Preso atto altresì della rinuncia pervenuta dai candidati interpellati nell'ordine determinato dalla graduatoria e dalle rispettive preferenze, per la condotta medica di Agugliaro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972 e la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate i seguenti candidati:

Urrata Cirino, Altissimo;
Mignola Agnello, Crespadoro;
Boncompagni Morales Josè Guido, Posina;
Lazzaretto Flavio, Roana 1ª;
Carbone Franco, Trissino 2ª.

La condotta medica di Agugliaro resta vacante per i motivi di cui in premessa.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti per la parte afferente le condotte sopraindicate il precedente decreto n. 686 in data 13 marzo 1973 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 13 giugno 1973

Il medico provinciale: BONIFACI

(8882)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1973, n. 13.
Interventi a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* «Bollettino Ufficiale» *della Regione n.* 16 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 25.

TITOLO I

INCENTIVI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI AGRICOLI E PER IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1.

La Regione promuove, in armonia con gli articoli 5 e 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la professionalità degli operatori agricoli favorendo la costituzione di gruppi di giovani produttori e coimprenditrici per lo svolgimento di programmi pluriennali di attività promozionale, dimostrativa e di assistenza tecnica, nonchè la qualificazione dei dirigenti delle cooperative.

A tale scopo, la Regione può concedere contributi ai gruppi di giovani coltivatori diretti, composti da almeno 15 giovani e da non più di 10 altri coltivatori diretti, e, nei territori classificati montani ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno 10 giovani e da non più di 8 altri coltivatori diretti, ed a consorzi costituiti da almeno 5 cooperative agricole.

Art. 2.

Il contributo della Regione per la realizzazione del programma pluriennale di ogni singolo gruppo non può superare l'importo annuo di L. 1.500.000.

Ogni gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo, qualificato anche nel campo della gestione e della contabilità aziendale. Il tecnico non può prestare contemporaneamente assistenza a più di quattro gruppi.

Per i consorzi di cooperative agricole, il contributo può essere concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa relativa agli assegni fissi del personale dirigente, e nel limite di due unità.

Art. 3.

Qualora, per lo svolgimento da parte di gruppi di giovani dei programmi pluriennali di cui all'art. 1, sia necessario realizzare opere ed attrezzature di carattere promozionale e dimostrativo, può essere concesso a ciascun gruppo un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile comunque non superiore a L. 10.000.000.

L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, dell'idoneità tecnico-economica delle opere ed attrezzature, anche in ordine alle finalità di cui all'art. 1, e all'impegno del gruppo a destinarle, per almeno cinque anni, all'attività programmata, previa adesione documentata del proprietario del fondo, in quanto necessaria.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo del gruppo o del consorzio di cooperative nonchè provvedimento di nomina dei responsabili prescelti;

b) relazione illustrativa del programma pluriennale, per il gruppo, con la segnalazione del tecnico agricolo prescelto, e delle finalità ed attività per i consorzi di cooperative;

c) preventivo di spesa.

Art. 5.

La Giunta regionale approva i singoli programmi di attività disponendo l'anticipazione del 50 per cento della spesa in rate semestrali. La liquidazione della rimanente quota è effettuata con decreto del presidente della Giunta, per i contributi di cui all'art. 1, all'inizio del secondo anno e sulla base della documentazione della precedente attività, per i contributi di cui all'art. 3, dopo l'accertamento della fornitura e dell'esecuzione delle opere.

La vigilanza sull'attuazione dei programmi è esercitata dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 la spesa di lire 300.000.000 annui, che farà carico per l'esercizio in corso al cap. 210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e, per l'esercizio successivo, all'apposito capitolo.

Per gli interventi di cui all'art. 3 è prevista una spesa di L. 200.000.000, che farà carico al cap. 214 del preventivo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973, e per gli anni successivi, fino al 1977, su appositi capitoli.

TITOLO II

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA COLTIVATRICE, IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

Capo I

Sviluppo della proprieta coltivatrice

Art. 7.

La Regione può concedere alle categorie indicate all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, un concorso negli interessi relativo a mutui della durata massima di 10 anni, per l'acquisto di terreni idonei all'arrotondamento di aziende agricole, a norma della legge già citata e della legge 14 agosto 1971, n. 817.

I criteri prioritari stabiliti dall'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono integrati dalla preferenza per i giovani coltivatori, per gli affittuari e per i mezzadri che coltivano il terreno oggetto dell'acquisto da almeno tre anni.

Art. 8.

Il concorso negli interessi di cui al precedente articolo è pari alla differenza tra le rate di ammortamento e di preammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie, e le rate di ammortamento e pre-ammortamento calcolate al tasso di interesse del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i terreni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e per le zone dichiarate depresse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

All'onere derivante dall'art. 7 si fa fronte con lo stanziamento di L. 220.000.000 previsto al cap. 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e di importi di pari entità nei bilanci degli esercizi finanziari successivi fino al 1982.

Capo II

Opere di miglioramento fondiario

Art. 10.

Per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di 20 anni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate a tassi prati-

cati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, e le rate di pre-ammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del cinque per cento, riducibili al tre per cento per i coltivatori diretti, proprietari od affittuari, i mezzadri, singoli od associati e le cooperative agricole.

La spesa ammissibile a mutuo agevolato non può superare, per ogni iniziativa, l'importo di lire;

20 milioni per opere aziendali;

30 milioni per opere interaziendali.

Le provvidenze, previste dal presente articolo al tasso del 3 per cento, possono essere concesse anche alle cooperative agricole, ai sensi dell'art. 4 dello statuto regionale, per l'ampliamento e l'integrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle cooperative di stalle sociali, fino all'importo massimo di lire 50.000.000.

I suddetti mutui vanno concessi in via preferenziale alle cooperative, ai coltivatori diretti, proprietari o affittuari o enfiteuti, ai mezzadri.

Art. 11.

Per la concessione del concorso negli interessi, di cui all'art. 10, è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni a carico del cap. 214 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Gli oneri relativi alle annualità del concorso regionale sui mutui ventennali, pari a L. 1.300 milioni annui, faranno carico ai bilanci di previsione dell'esercizio 1974 e successivi fino al 1992 compreso.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000 annui da ripartire fra le province del Veneto che integrino nella stessa entità l'assegnazione dei fondi regionali, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima di L. 500.000, nell'ambito del 25 per cento della spesa ammessa a favore di coltivatori diretti, proprietari, affittuari e mezzadri, per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati rurali ad uso abitazione.

Tale spesa fa carico al cap. 213 del preventivo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973 e, per i successivi esercizi fino all'anno 1977, con l'iscrizione in apposito capitolo.

Le domande di contributo vanno presentate alle amministrazioni provinciali tramite gli ispettorati provinciali della agricoltura competenti per territorio, i quali provvederanno all'istruttoria.

Le amministrazioni provinciali concedono i contributi in pase alle direttive della Giunta regionale provvedendo alla liquidazione degli stessi dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Capo III

Interventi per la zootecnia

Art. 13.

Possono essere concessi prestiti agrari a tasso agevolato ad imprenditori agricoli, con preferenza a coltivatori diretti, proprietari o affittuari, enfiteuti e mezzadri, singoli od associati, a stalle sociali cooperative o consorzi di stalle sociali, per gli scopi seguenti:

1) acquisto di bestiame giovane destinato all'allevamento ed alla riproduzione appartenente a razze con elevate caratteristiche produttive;

2) acquisto dei mezzi meccanici ed altre attrezzature destinate a potenziare ed a rendere più razionale ed economica l'attività di allevamento;

3) acquisto di sementi e fertilizzanti per concimazioni di base, quando l'impiego di detti mezzi rientri in un programma di miglioramento e di incremento zootecnico di aziende ricadenti nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

La durata del prestito dipende dalle caratteristiche degli interventi, ma non può superare i 5 anni.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolato al tasso praticato dagli istituti di credito e quella di ammortamento calcolato al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Alle categorie indicate all'art. 13, con le preferenze ivi stabilite e ad enti zootecnici possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25 per cento della spesa elevabili al 35 per cento nelle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, per l'acquisto di riproduttori maschi, la diffusione della fecondazione artificiale, il concorso nelle spese di alpeggio, per l'attuazione delle prove di progenie, compresa l'effettuazione degli interventi fecondativi e per l'acquisto di sementi e di fertilizzanti di base quando l'impiego di detti mezzi rientri in programmi aziendali o interaziendali di miglioramento ed incremento zootecnico.

Art. 16.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 13 si fa fronte con la somma di L. 400.000.000, imputata al cap. 217 del bilancio per l'esercizio finanziario 1973 e agli appositi capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari successivi fino al 1977 compreso.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 15, si fa fronte con la somma di L. 200.000.000, imputata al cap. 217 del bilancio per l'esercizio finanziario 1973 e sugli appositi capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari successivi fino al 1977 compreso.

Art. 17.

Al fine di favorire gli interventi nei settori della produzione, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, la Giunta regionale può concedere ad un consorzio regionale di cooperative zootecniche e lattiero-casearie contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa relativa all'attività del consorzio.

Allo scopo di coordinare la politica zootecnica e fino a quando non verrà realizzato l'Ente di sviluppo agricolo regionale, l'Ente nazionale per le tre Venezie — Ente di sviluppo in agricoltura — e l'Ente delta padano — Ente di sviluppo — assisteranno la Regione nella realizzazione e nel funzionamento di detto consorzio, nell'ambito di direttive regionali.

Il programma del consorzio è approvato dal Consiglio regionale.

La spesa prevista in L. 400.000.000 all'anno per 5 anni è iscritta al cap. 218 del preventivo di spesa del bilancio 1973. Per gli anni successivi, fino al 1977, si provvederà ad iscrivere in bilancio l'analoga spesa annua di L. 400.000.000.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 18.

La Giunta provvede all'esecuzione ed attuazione della presente legge e a regolare i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agevolato con il concorso regionale.

Il Presidente della Giunta provvede, con decreto, alla liquidazione del concorso regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale, assumendosi lo stesso istituto od ente la responsabilità dell'impiego delle somme erogate conformemente alle finalità previste per ogni tipo di intervento.

Art. 19.

Per ottenere il credito agevolato con il concorso regionale, le domande dovranno essere presentate all'istituto o ente di credito, tramite il competente ispettorato provinciale della agricoltura.

L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà secondo le priorità previste per ogni categoria di intervento, con nulla-osta dello stesso ispettorato.

Art. 20.

I mutui di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e alla legge 26 maggio 1965, n. 590.

A favore delle stesse operazioni si applica ogni altro beneficio o agevolazione previsti dalle leggi vigenti.

Art. 21.

Per facilitare la concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge, possono essere fornite garanzie fidejussorie dai consorzi di bonifica, dall'ente nazionale per le

tre Venezie, Ente di sviluppo in agricoltura, e dall'Ente delta padano, Ente di sviluppo, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 22.

Agli effetti della presente legge sono considerati giovani produttori gli operatori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I benefici di cui alla presente legge sono concessi ai richiedenti che, per lo stesso titolo, non godano già di altri contributi o agevolazioni.

Art. 24.

Al termine di ogni esercizio finanziario saranno pubblicati, a cura della Giunta regionale, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 11 maggio 1973

TOMELLERI

(7899)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1973, n. **18.**

Contributo alle spese di sistemazione della Cappella Sacrario per i caduti della « Brigata Maiella » medaglia d'oro al valor militare.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 14 *del* 25 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'Associazione nazionale ex combattenti della « Brigata Maiella » medaglia d'oro al valor militare è assegnata nell'anno 1973 la somma di lire 3 milioni per contribuire alle spese di sistemazione della Cappella - Sacrario della Maiella.

All'onere finanziario si fa luogo con l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale dell'anno 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 aprile 1973.

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1973, n. **19.**

Contributo alle spese di completamento del Sacrario militare di Chieti.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 14 *del* 25 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al comitato pro Sacrario militare di Chieti è assegnata nell'anno 1973 la somma di L. 5 milioni per contribuire alle spese di completamento del Sacrario stesso.

All'onere finanziario si fa luogo con l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale dell'anno 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 aprile 1973

DE CECCO

(8386)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **20.**

Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 5 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio regionale 1972, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza, è protratta fino al 31 dicembre 1973. In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 maggio 1973.

DE CECCO

(8387)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.